

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 83

Anno 46

15 maggio 2015

N. 112

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BOLOGNA)

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BOLOGNA)

STATUTO COMUNALE OZZANO DELL'EMILIA (BO)



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
(Provincia di Bologna)

STATUTO

COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 42 del 15.4.2015

TITOLO I PRINCIPI

Capo I - PRINCIPI

ART. 1 – STATUTO

1. Lo Statuto del Comune di Ozzano dell'Emilia, liberamente approvato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della comunità è l'atto che riconosce ed esprime l'autonomia della Comunità ozzanese, nonché l'ordinamento dell'Ente e ne costituisce l'espressione istituzionale nella forma della democrazia.
2. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile ed alla legislazione statale e regionale, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

ART. 2 – LA COMUNITA'

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia, Ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo i principi della Costituzione, della legge e del presente Statuto, rappresenta la comunità e coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico.
2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.
3. Appartengono alla Comunità ozzanese i cittadini italiani residenti nel Comune ed ogni altra persona che vi abbia dimora anche temporanea nel rispetto della vigente disciplina anagrafica per i cittadini e gli stranieri od apolidi.

ART. 3 – CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune di Ozzano dell'Emilia comprende la parte del suolo nazionale delimitato dalla vigente legislazione. Il territorio comprende:
 - a) Ozzano capoluogo;
 - b) frazione Mercatale;
 - c) frazione Ponte Rizzoli;
 - d) frazione Maggio.
- 3) Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 27.10.1880.
4. Il territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia è ricompreso nella Città Metropolitana di Bologna.

ART. 4 – VALORI

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia:
 - a) uniforma il proprio ordinamento ai principi fissati dalla Costituzione, del pensiero dei giuristi costituenti nonché dei valori derivanti dalla Resistenza;
 - b) promuove l'esercizio effettivo della sovranità popolare mediante rappresentanza elettiva e la partecipazione attiva dei cittadini;
 - c) indirizza la sua attività affinché si instaurino rapporti di fiducia tra i cittadini e l'amministrazione, uniformando la sua azione ai principi di legalità ed equità, trasparenza e pubblicità, di efficacia ed efficienza, di snellezza amministrativa e semplificazione dei

- procedimenti istituzionali, tecnici ed amministrativi;
- d) riconosce il valore consolidato del volontariato e lo recepisce nel proprio Statuto con la finalità di accrescimento culturale e sociale della comunità che rappresenta;
 - e) incentiva la promozione di una cultura di pace tra i popoli e di ripudio delle guerre;
 - f) riconosce la parità di genere;
 - g) promuove azioni per il benessere sociale.

ART. 5 – OBIETTIVI DELLA COMUNITA'

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia:

- a) promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e dei cittadini, l'ordinata convivenza civile;
- b) nell'ambito delle sue funzioni, persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di tutti i cittadini e dei residenti senza distinzione di sesso e orientamento sessuale, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali favorendo il superamento di ogni forma di emarginazione;
- c) nell'ambito delle sue funzioni concorre a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro per tutti i cittadini e, più in generale, per tutti i residenti. Promuove, la tutela del lavoro e dei diritti sul lavoro, per contribuire ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa;
- d) promuove azioni per favorire la vita nascente; pari opportunità per le donne e per gli uomini; tempi e modalità della vita atti a rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori;
- e) si propone di favorire la nascita, il consolidamento e l'allargamento dello spirito di solidarietà e di aggregazione sociale;
- f) promuove il potenziamento e il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini e per i residenti e rimuove gli ostacoli che ad esso si frappongono;
- g) riconosce, favorisce e valorizza iniziative di volontariato a fini sociali ed ogni altra forma di associazionismo sportivo, ricreativo, culturale e riconosce, inoltre, il ruolo fondamentale della cooperazione;
- h) promuove il benessere delle persone valorizzando il patrimonio e le istituzioni culturali e favorendo le libere iniziative delle articolazioni culturali della comunità;
- i) favorisce e sostiene le iniziative formative, educative e ricreative e assicura la piena attuazione del diritto allo studio;
- l) riconosce a tutti i minori i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (O.N.U. 20 novembre 1989) e si impegna a garantirne il rispetto;
- m) riconosce la famiglia enunciata dalla Costituzione, come nucleo fondante di aggregazione sociale della comunità e si adopera per il riconoscimento dei diritti sociali ed economici delle unioni civili;
- n) favorisce la partecipazione civica dei giovani e riconosce il ruolo sociale degli anziani;
- o) promuove l'organico ed equilibrato assetto del territorio, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dei beni ambientali e naturali;
- p) riconosce l'acqua come bene comune pubblico e l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile e inalienabile;
- q) riconosce i diritti degli animali sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'animale (UNESCO 27 gennaio 1978) e vigila che nel proprio territorio non vengano violati;
- r) favorisce lo sviluppo economico della comunità e promuove il ruolo e la partecipazione della iniziativa economica per la realizzazione delle finalità di interesse generale;
- s) assicura le attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella gestione del bene comune;
- t) promuove una cultura di corresponsabilità e di cura dei beni comuni.

2. Per la realizzazione degli obiettivi della propria azione il Comune assume il metodo della programmazione annuale e pluriennale.

ART. 6 – FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune esercita in forma associata funzioni e servizi propri o delegati, nell'ambito territoriale individuato come ottimale sulla base delle leggi statali e regionali.

2. Il Comune promuove ed aderisce a convenzioni, accordi di programma ed altre forme di cooperazione e collaborazione per il perseguimento di obiettivi condivisi con altri Enti Pubblici e Locali, nonché con la Città Metropolitana di Bologna.

TITOLO II PARTECIPAZIONE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE

ART. 7 - PRINCIPI

1. Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative, dei programmi ed alla gestione dei servizi.

2. Garantisce la trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa nonché l'accesso civico nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

3. Per tali fini, il Comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dal presente Statuto.

ART. 8 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o individuali sono trasmesse immediatamente al competente organo di governo e, nei casi in cui sia individuabile, al responsabile del procedimento.

2. Il competente organo si pronuncerà nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento attuativo sul procedimento amministrativo o comunque nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

ART. 9 - SEDUTE APERTE DEL CONSIGLIO

Ferme restando le disposizioni che regolano la convocazione e lo svolgimento delle sedute consiliari, il Consiglio Comunale può essere anche convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini in cui i cittadini stessi hanno facoltà di parlare ed essere ascoltati, nei casi e con le modalità determinate dal regolamento o dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE E ACCESSO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune pone, a base del processo di formazione delle proprie scelte programmatiche, la partecipazione della Comunità espressa in forme singole o associate e ne favorisce la massima espressione ponendo a disposizione la più ampia informazione possibile, garantendo il diritto di accesso ad atti e documenti, la partecipazione ai procedimenti, l'utilizzo delle strutture e l'accesso ai servizi.

2. Il Comune favorisce e promuove:

- a) la partecipazione alla gestione dei servizi di enti, associazioni di volontariato, libere associazioni che operano in settori di competenza comunale;
- b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.

3. Per tali fini il Comune:

- a) può raccogliere pareri dagli utenti e dalle associazioni;
- b) stipula convenzioni, definisce accordi per la gestione di specifici servizi o per determinare il

contenuto discrezionale di provvedimenti amministrativi ovvero, nei casi previsti dalla legge, in loro sostituzione;

c) destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.

d) al fine di favorire momenti significativi di consultazione o di confronto per la definizione di programmi di intervento e di utilizzare al meglio le forze disponibili promuove e favorisce la costituzione di "consulte" e ne disciplina i compiti e le prerogative con appositi regolamenti consiliari.

4. La partecipazione alla gestione dei servizi avviene a titolo gratuito.

ART. 11 - CONSULTE

1. Il Comune adotta ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi od argomenti di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:

a) per materie o attività specifiche : consulte tematiche

b) su base territoriale : consulte territoriali o di frazione

2. Le Consulte hanno funzioni propositive (su ogni argomento che interessi il rispettivo territorio) o consultive (su ogni materia su cui Consiglio, Giunta o Sindaco riterranno opportuno interpellarle). Le proposte ed i pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione, che ha però l'obbligo di motivare le proprie decisioni discordanti rispetto alla richiesta avanzata dalle consulte.

2. Gli organismi di partecipazione possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di appositi regolamenti che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

ART. 12 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio dei ragazzi.

Composizione, modalità di istituzione e di funzionamento del Consiglio sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 13 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Il Regolamento delle libere forme associative disciplina le modalità di iscrizione e decadenza dall'albo, l'adozione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

Capo II

INFORMAZIONE E ACCESSO

ART. 14 - INFORMAZIONE

1. Il Comune:

a) garantisce i diritti dei cittadini e dei residenti ad una informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi, degli uffici e sugli atti amministrativi anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e/o all'albo pretorio, nonché la più ampia informazione sulle proprie attività, come necessario presupposto per l'attuazione concreta dei principi della partecipazione popolare alle decisioni ed agli atti, e dell'imparzialità e trasparenza dei medesimi.

b) assicura la pubblicizzazione, nelle forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, degli atti di programmazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e/o all'albo pretorio del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

c) assume, come principio statutario, la trasparenza negli atti e la partecipazione alle scelte ed adotta tutte le misure organizzative necessarie.

2. Delle adunanze del Consiglio Comunale è dato pubblico avviso nelle forme stabilite dal regolamento e l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale.

3. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa. Fanno eccezione quelli riservati per espressa indicazione di legge.

4. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità previste dalla legge.

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune assicura l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi legittimi o qualificati.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso ed individua gli aventi titolo.
3. Il regolamento individua le forme e le categorie di documenti sottratti all'accesso, nei limiti fissati dalla legge, per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi e l'interesse generale.

ART. 16 - STRUMENTI

1. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune l'Amministrazione Comunale favorisce ed utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
2. Il Comune promuove l'uso delle strutture pubbliche e ne disciplina l'utilizzo con appositi regolamenti.

Capo III

CONSULTAZIONI E REFERENDUM

ART. 17 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Gli organi di governo dispongono la consultazione sugli oggetti di loro competenza e utilizzano le forme e gli strumenti che ritengono più appropriate al raggiungimento dell'obiettivo.
2. Oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge, il Comune assicura la consultazione delle rappresentanze locali delle organizzazioni economiche, sociali e culturali sugli atti di programmazione.
3. Il Comune può inoltre indire pubbliche assemblee per la trattazione di problemi interessanti l'intera comunità o particolari categorie di cittadini.

ART. 18 - REFERENDUM

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al comma 3 del successivo art. 19 - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso.
2. Il Regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento dei referendum, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
3. Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum prima delle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.
4. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 40% degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 19 - REFERENDUM CONSULTIVI, ABROGATIVI O PROPOSITIVI

1. Il Sindaco può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di esclusiva competenza locale.
2. Il ricorso al referendum può essere deliberato per iniziativa del Consiglio - a maggioranza

assoluta - ovvero su richiesta di almeno il 10% degli elettori residenti nel Comune al 31.12 dell'anno precedente;

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) il bilancio preventivo, il rendiconto, il programma triennale o l'elenco annuale delle opere pubbliche;
- b) i provvedimenti che coinvolgano o interessino direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa;
- c) le espropriazioni per pubblica utilità;
- d) i provvedimenti inerenti elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche e le decadenze;
- e) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
- f) i provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e l'applicazione dei tributi;
- g) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni emanate da altri enti;
- h) l'istituzione e la determinazione di tariffe.

Non è ammissibile, infine, il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso o orientamento sessuale, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

6. Entro 120 giorni dalla consultazione referendaria il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per l'esame del risultato e l'assunzione dei provvedimenti amministrativi o di indirizzo conseguenti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione del Comune si fonda sul principio di distinzione delle competenze fra organi politici, a cui competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e organi gestionali, a cui compete l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo.
2. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di efficienza, professionalità, responsabilità, flessibilità della struttura e massima collaborazione e sono orientati al risultato ed alla speditezza amministrativa.

Capo II – ORGANI POLITICI

ART. 21 - NORME GENERALI

1. Sono organi politici del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi politici, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.
3. Il Consiglio Comunale, è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. I suoi poteri sono stabiliti dalle leggi, dal presente statuto.
5. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, esercita le funzioni di ufficiale di governo, nomina e revoca gli altri componenti della Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. Coordina, promuove e indirizza l'attività degli Assessori ed in generale l'attività politica e amministrativa del Comune.
6. La Giunta è organo esecutivo nell'ambito della programmazione generale del Consiglio Comunale.

ART. 22 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la durata in carica, il numero attribuito al Comune e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi

elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione adottando gli atti fondamentali previsti dalle norme di legge. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi, salvo i casi stabiliti dalla legge.

4. Le attribuzioni generali del Consiglio sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

ART. 23 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di assumere le decisioni su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. La decadenza dalla carica di Consigliere viene dichiarata per l'assenza non giustificata, da 3 (tre) adunanze consiliari consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale dandone comunicazione al Consigliere interessato. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Sindaco e il Consiglio medesimo decide conseguentemente.

ART. 24 - I REGOLAMENTI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, vengono formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. Resta escluso dalla competenza consiliare il "Regolamento degli Uffici e dei Servizi", per il quale il Consiglio Comunale, comunque, determina i criteri generali ai quali la Giunta Comunale dovrà ispirare la propria azione.

2. La potestà regolamentare è condizionata al rispetto dei principi costituzionali, all'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, al perseguimento del pubblico interesse nell'ambito delle funzioni riservate al Comune, e viene esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.

ART. 25 - LINEE PROGRAMMATICHE

Entro sessanta giorni dall'insediamento il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi 60 giorni dette linee, eventualmente emendate per effetto del contributo dei Consiglieri, devono essere approvate dal Consiglio Comunale. Almeno una volta all'anno il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sull'attuazione delle linee e sul loro eventuale adeguamento.

ART. 26 - INCARICHI AI CONSIGLIERI

Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri di studiare, esaminare e riferire al Consiglio su argomenti che richiedano approfondimenti particolari.

Per questi incarichi non spetta alcuna indennità.

ART. 27 - LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può costituire, al suo interno, Commissioni permanenti, temporanee, speciali, d'indagine, di controllo, di studio, stabilendone il numero e le competenze, con apposita deliberazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.

3. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

4. Per quanto riguarda le Commissioni speciali per l'esame o lo studio di particolari questioni, il Consiglio Comunale può procedere alla nomina aggregando eventualmente ai Consiglieri anche cittadini il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della civica amministrazione. La composizione di tali Commissioni e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio, mediante deliberazione da adottarsi con le forme ordinarie.

ART. 28 - GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio, disciplinandone composizione e funzionamento, può nominare gruppi di lavoro composti di consiglieri, funzionari comunali e cittadini, espressioni di categorie e associazioni. L'incarico è a titolo gratuito.

ART. 29 - RINVIO AL REGOLAMENTO

E' demandata al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale l'organizzazione dei lavori del Consiglio, l'istituzione, la composizione, il funzionamento ed i poteri delle Commissioni Consiliari permanenti, delle Commissioni speciali e delle Commissioni di indagine, la convocazione del Consiglio Comunale, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché i casi in cui le sedute di Consiglio, di norma pubbliche, sono da tenersi in forma segreta.

Sono inoltre demandati al Regolamento i criteri e le modalità per la presentazione delle giustificazioni da parte dei Consiglieri Comunali in caso di assenza dalle sedute e la costituzione dei gruppi consiliari.

ART. 30 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le modalità previste dalla legge. Egli presta, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare la Costituzione Italiana.

2. Le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Sindaco delega un Assessore, che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la rappresentanza del Comune e l'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo competono, in successivo ordine: al Vice Sindaco, agli altri Assessori in ordine di anzianità, al Consigliere Anziano (cioè a colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze alle consultazioni elettorali).

4. Il Sindaco, inoltre:

- a) nomina la Giunta Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale;
- b) designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- c) presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale;
- d) nomina il Segretario generale e può conferirgli compiti ulteriori rispetto a quelli definiti dalle leggi;
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- f) cura l'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio.
- g) coordina l'attività degli organi di governo;

- h) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi assicurando che gli stessi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati;
 - i) esercita le funzioni a lui attribuite quale Ufficiale di Governo;
 - l) rappresenta in giudizio il Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Comune;
 - m) emette ordinanze nelle materie riservate alla sua competenza ed in particolare le ordinanze contingibili ed urgenti, nonché le ordinanze di natura generale, normativa, di indirizzo e controllo o caratterizzate da ampia discrezionalità. In tutti gli altri casi emette decreti;
 - n) indice i referendum locali.
5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e con lo stemma del Comune.

ART. 31 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori stabilito dalla legge. E' assicurata la rappresentanza di genere.
2. Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori extraconsiliari partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
3. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nei casi previsti dalla legge.
4. La revoca di uno o più assessori può essere disposta dal Sindaco che deve darne motivata comunicazione al Consiglio.
5. Le dimissioni dalla carica di assessore, immediatamente efficaci, sono presentate per iscritto al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 32 -ATTRIBUZIONI

1. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
- 2) La Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, agli organi di partecipazione, al segretario o ai funzionari;
 - b) approva il piano del fabbisogno triennale del personale ed impartisce direttive generali in materia;
 - c) in esecuzione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare i contenuti discrezionali del provvedimento finale;
 - d) approva il piano esecutivo di gestione, assegnando ai Responsabili gli obiettivi e le risorse finanziarie, strumentali ed umane per realizzarli;
 - e) approva i progetti preliminari delle opere pubbliche e dei servizi;
 - f) approva le tariffe dei servizi;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, eccetto il caso si tratti di beni immobili;
 - h) delibera in ordine alle controversie in cui il Comune sia parte; approvando la costituzione o la resistenza in giudizio o gli accordi transattivi;
 - i) approva le convenzioni con privati per lo svolgimento di attività o servizi.

ART. 33 - SEDUTE

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore Anziano. L'anzianità è determinata dall'età.
2. L'ordine del giorno della Giunta è comunicato agli Assessori con mezzi informatici.
3. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale.
5. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. La Giunta può effettuare sedute di carattere consultivo alle quali possono essere invitati anche i Responsabili del Comune o altri soggetti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate nell'Albo Pretorio e comunicate ai Capigruppo consiliari.
8. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

CAPO III - ORGANI DI GESTIONE

ART. 34 - PERSONALE

1. Il Comune disciplina con apposito atto la dotazione organica del personale e l'organizzazione dell'apparato, tenendo conto dei principi generali di cui all'art. 20.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata.
3. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.
5. I dipendenti comunali sono responsabili nei confronti del Comune in base alle disposizioni di legge, in particolare, la responsabilità dei dipendenti è:
 - esterna: penale e civile;
 - interna: amministrativa o erariale o contabile;
 - disciplinare;
 - dirigenziale.
6. I dipendenti comunali sono tenuti al rispetto del codice di comportamento nazionale e comunale.
7. Il Comune, per la copertura dei posti vacanti, assume dipendenti a tempo indeterminato ovvero a termine quando ne ricorrano i presupposti secondo legge.
8. Le procedure di assunzione vengono disciplinate nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.
9. Il Comune favorisce e attiva, quando possibile, a scopo collaborativo, forme di convenzione del personale dipendente con altri enti.

ART. 35 – ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune si articola in settori.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una o più funzioni omogenee.
3. Il settore può articolarsi in servizi e i servizi, in uffici

ART. 36 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le caratteristiche fondamentali della struttura organizzativa e dei meccanismi di funzionamento, in particolare tratta:

- a) delle attribuzioni e responsabilità di ciascuna struttura organizzativa;
- b) delle funzioni del Segretario Generale e dei Responsabili;
- c) della possibilità di delega di funzioni da parte del personale apicale;
- d) dell'indicazione dei metodi e strumenti di gestione e valutazione del personale.

ART. 37 - RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano tutti gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria esercitando autonomi poteri strumentali, di spesa e di organizzazione delle risorse umane, nell'ambito delle linee di indirizzo espresse dagli organi politici.
2. Nel Comune di Ozzano dell'Emilia, privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni

dirigenziali previste dalla legge sono attribuite agli incaricati di Posizione organizzativa. Al Sindaco compete il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, la cui durata massima è pari al mandato amministrativo.

3. La durata minima dell'incarico, in relazione al perseguimento degli obiettivi di performance, di norma è un anno, tuttavia in casi particolari, debitamente motivati, può essere inferiore.
4. La Giunta Comunale individua le posizioni organizzative, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale di riferimento.

ART. 38 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia ha un Segretario Generale titolare che può essere in convenzione con altri enti.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività.
4. Oltre alle competenze previste per legge, il Segretario esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto o dai regolamenti o conferite dal Sindaco, ivi compresa la eventuale direzione di strutture o uffici.

TITOLO IV SERVIZI COMUNALI

CAPO I – GESTIONE

ART. 39 - MODALITA' DI GESTIONE

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dalle norme disciplinanti la materia.
2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
 - a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della Comunità locale;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionale perseguiti;
 - c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, economici e finanziari, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri Enti locali;
 - d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

ART. 40 - TITOLARITA' DEI SERVIZI

Il Comune conserva la titolarità dei servizi qualunque sia la forma di gestione prescelta attraverso le funzioni di indirizzo attinenti alla definizione delle strategie, degli obiettivi generali e specifici da perseguire, nonché le funzioni di verifica e controllo.

TITOLO V FINANZA, CONTABILITA', PATRIMONIO E CONTROLLI

Capo I – PRINCIPI

ART. 41 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento di contabilità, deliberato dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente Statuto.
2. L'ordinamento stabilisce i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria.
3. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune garantisce il rispetto dei principi dettati dalla legge in materia di statuto del contribuente.

ART. 42 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.
2. Il bilancio finanziario comprende le previsioni di competenza e cassa per il primo esercizio e le previsioni di competenza per gli esercizi successivi ed è elaborato sia per la parte entrata che per la parte spesa, sulla base delle linee strategiche ed operative contenute nel Documento Unico di Programmazione. La Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dal Documento Unico di Programmazione, la proposta di programma delle opere pubbliche e la proposta di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali e tutti gli ulteriori allegati previsti dalle norme vigenti.
3. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorchè derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta.
4. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto della gestione del Comune.

ART. 43 - REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.

CAPO II – PATRIMONIO

ART. 44 - GESTIONE

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio che deve essere gestito in conformità alla legge,

al presente Statuto ed alle disposizioni regolamentari attuative;

2. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione;

3. I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata alla ottimizzazione della redditività;

4. Il Consiglio Comunale approva, con il bilancio di previsione, il “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Il piano contiene la ricognizione dei singoli immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

CAPO III – CONTROLLI

ART. 45 - CONTROLLI INTERNI

1. Il Consiglio Comunale adotta, ai sensi di legge, il Regolamento per la disciplina dei controlli interni informandolo ai principi ed ai contenuti previsti dalle norme vigenti.

2. I controlli interni si svolgono secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento.

TITOLO VI NORME FINALI

ART 46 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dal Testo Unico degli Enti Locali nr. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali entra in vigore.